

11

" PROVVEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE, IN ATTUA-
ZIONE DELL'ARTICOLO 26 E SEGUENTI DELLA LEGGE 29
FEBBRAIO 1980, N.33."

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 2/A II Legislatura

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/9/80.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO PERSONALE ENTI LOCALI POLIZIA URBANA E RURALE

PROVVEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26 E SEGUENTI DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, n. 33.

ART. 1

Finalità

In conformità delle norme di cui alla legge 29.2.1980, n. 33, la Regione Puglia istituisce le graduatorie uniche regionali e l'immissione in ruoli dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1.6.1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in enti diversi da quelli presso i quali prestano la propria attività.

ART. 2

Istituzione delle graduatorie uniche regionali

Per l'immissione nei ruoli della Regione e di altri enti dei giovani impiegati dalla Regione stessa e dagli enti locali pugliesi in progetti specifici per servizi socialmente utili avviati dagli enti predetti entro il 31.3.1980, vengono formulate distinte graduatorie secondo i criteri di cui all'articolo seguente.

ART. 3

Criteri per la formazione delle graduatorie

I giovani che superano l'esame di idoneità previsto nell'art. 4 sono iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli funzionali-retributivi strettamente corrispondenti alle catego

./.

REGIONE PUGLIA

2.-

rie di assunzione, secondo l'equiparazione di cui alla tabella allegata e, nell'ambito di queste, per profili professionali o omogenei determinati - ai sensi del quinto comma, lett. a), del successivo art. 4 - con deliberazione della Giunta Regionale. L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio il progetto specifico, intendendosi con essa quella di approvazione del progetto da parte del CIPE.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro quindici giorni dalla loro definitiva approvazione.

ART. 4

Esami di idoneità

I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli enti locali pugliesi ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità, per l'immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui ai precedenti articoli esclusivamente per la posizione iniziale del livello funzionale cui

REGIONE PUGLIA

3.-

è equiparata la qualifica o il profilo professionale in base ai quali è avvenuta l'assunzione, secondo i criteri fissati al precedente art. 3.

L'esame si effettua per gruppi di progetti omogenei per settori di intervento e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

All'esame di idoneità sono ammessi i giovani che abbiano prestato servizio, continuativo in base ai contratti con i quali sono stati assunti e che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data di pubblicazione del bando.

Vi sono, altresì, ammessi i dipendenti di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione appartenenti alla carriera o livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per la ammissione all'esame stesso. I dipendenti che avranno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie previste negli articoli precedenti.

Per ciascun esame di idoneità la Giunta Regionale determina con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) l'equiparazione, agli effetti della applicazione dell'art.2 tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli ordinamenti degli enti di possibile destinazione;

./.

REGIONE PUGLIA

4.-

- b) i requisiti per l'ammissione all'esame con osservanza di quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego;
- c) le modalità di svolgimento dell'esame e i suoi contenuti.

Con la stessa deliberazione la Giunta Regionale disciplina, altresì; la ammissione agli esami di idoneità dei dipendenti di ruolo in servizio presso gli enti interessati.

Le commissioni giudicatrici di ciascun esame di idoneità sono nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale e così composte:

- il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- tre esperti, designati dall'amministrazione regionale;
- un esperto designato dalla sezione regionale dell'ANCI;
- un rappresentante sindacale designato dalla Federazione Unitaria delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici e l'immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali sono disposti con deliberazione della Giunta Regionale.

I giovani che non abbiano partecipato alle prove d'esame o che non le abbiano superate, continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto di formazione-lavoro alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti.

ART. 5

Soci di cooperative

I soci di cooperative con le quali la Regione e gli altri enti

REGIONE PUGLIA

5.-

locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare, a domanda, all'esame di idoneità previsto dal precedente articolo 3 qualora siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi dello stesso articolo e risultino effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 30.6.1980.

I giovani soci interessati devono far pervenire la propria domanda di ammissione all'esame non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il superamento della prova d'esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la decadenza dalla qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di approvazione della graduatoria.

ART. 6

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Con effetto dalla data di approvazione delle graduatorie e fino alla immissione nei ruoli di cui all'art.8, i giovani continuano a svolgere la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato l'esame di idoneità, anche presso enti diversi da quelli che hanno predisposto i relativi progetti.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei giovani immessi nelle graduatorie continua ad essere disciplinato dalle disposizioni in atto applicate.

./.

REGIONE PUGLIA

6.-

Per il trattamento di previdenza e di quiescenza i giovani sono iscritti rispettivamente all'I.N.A.D.E.L. ed alla C.P.D.E.L.-

ART. 7

Riserve di posti

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento dei posti disponibili presso la Regione, nonché presso gli enti strumentali regionali, è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nell'art. 2 fino all'esaurimento delle stesse.

Dalla predetta data in attuazione del primo comma dell'art. 26 - septies - della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli enti locali pugliesi nonché i loro consorzi ed enti strumentali sono tenuti a ricoprire una aliquota pari al 50 per cento dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali fino al loro esaurimento.

ART. 8

Modalità di inserimento nei ruoli organici

Gli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 7, trasmettono alla Regione, entro quindici giorni dall'iscrizione nella graduatoria stessa, richieste numeriche di personale per la copertura dei posti disponibili nei propri ruoli organici, specificando le qualifiche o i profili professionali, nonché le sedi di attività.

La Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente per il personale e organizzazione, all'avvio dei giovani presso gli enti interessati dopo averli individuati tra gli iscritti nelle graduatorie sulla

REGIONE PUGLIA

7.-

base delle qualifiche e profili professionali richiesti.

Gli stessi criteri vengono seguiti dalla Regione per la copertura dei posti disponibili nel proprio organico.

I giovani iscritti nelle graduatorie che rifiutino l'avviamento effettuato secondo i criteri suddetti sono cancellati dalle graduatorie medesime con provvedimento della Giunta Regionale e decadono dal rapporto di lavoro.

ART. 9

Ricognizione delle disponibilità dei posti nei ruoli organici

La Regione effettua, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti locali regionali per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nelle graduatorie istituite ai sensi della legge stessa.

A tal fine, gli enti locali predetti devono comunicare all'Assessorato Personale-Organizzazione - entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti disponibili, distinti per qualifiche o livelli funzionali e profili professionali.

Gli enti indicati al precedente comma devono, altresì, comunicare alla Regione le ulteriori disponibilità, ivi comprese quelle verificate a seguito della revisione delle proprie dotazioni organiche, entro trenta giorni dalla data del determinarsi delle disponibilità stesse.

ART. 10

Utilizzazione dei giovani iscritti nelle graduatorie presso altre

Amministrazioni

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel 2° comma del-

REGIONE PUGLIA

8.-

l'art. 26-septies- del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il Presidente della Giunta Regionale, espleta le formalità previste dalle norme vigenti per consentire l'attingimento dei giovani dalle graduatorie uniche regionali e dispone le relative notificazioni agli interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 11 (EVENTUALE)

I contratti stipulati dalla Regione e dagli Enti da questa dipendenti, nonché quelli stipulati dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane della Puglia, in attuazione del primo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e in attuazione del D.L. del 21.6.1980, n. 268, già scaduti o che vengono a scadenza entro il 31.12.1980 sono prorogati a tale data.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione o gli Enti Locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della citata legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione.

Le proroghe di cui al presente articolo sono disposte con deliberazione della Giunta regionale o dei competenti organi degli altri enti, che vi provvedono, per quanto concerne le convenzioni con cooperative, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

REGIONE PUGLIA

9.-

ART. 12 (EVENTUALE)

Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un'attività lavorativa corrispondente al coefficiente del trattamento economico trasformato, sulla base delle qualifiche ai livelli propri degli Enti presso i quali sono assegnati o alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione presso Società, Cooperative, Consorzi, Società private, Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni.

REGIONE PUGLIA

10 .-

ART. 13

Norma finanziaria

REGIONE PUGLIA

11.-

ART. 14

Pubblicazione e urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.-

Trasmissione alla
Commissione Consi-
gliare permanente il 15/10/80